

ALLEGATO 1 AL  
DELIB. CC 39/2022



**COMUNE DI PISTOIA**

**SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE  
U.O.C. Annona e Polizia Amministrativa Locale**

**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E  
CONCESSIONE DELLE AREE DI ESERCIZIO PER PARCHI DIVERTIMENTO,  
COMPLESSI E SINGOLE ATTRAZIONI, CIRCHI E ALTRE ATTIVITA' SPETTACOLARI**

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \*\*\* del \*\*/\*\*/202\*)

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E REQUISITI TECNICI DELLE ATTRAZIONI DELLO**  
**SPETTACOLO VIAGGIANTE**

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Condizioni per il rilascio della licenza di esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante
- Articolo 4 - Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture
- Articolo 5 - Verifiche periodiche
- Articolo 6 - Conduzione dell'attrazione
- Articolo 7 - Requisiti tecnici delle attrazioni dello spettacolo viaggiante
- Articolo 8 - Registrazione e codice identificativo delle nuove attività

**TITOLO II**  
**NORME COMUNI CONCESSIONI AREE E AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLO**  
**SPETTACOLO VIAGGIANTE**

- Articolo 9 - Destinazione delle aree per le attività dello spettacolo viaggiante
- Articolo 10 - Durata della concessione su aree pubbliche
- Articolo 11 - Installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree private
- Articolo 12 - Modalità e requisiti per la concessione delle aree
- Articolo 13 - Presentazione domande di concessione delle aree e documentazione
- Articolo 14 - Cauzione provvisoria
- Articolo 15 - Diritti di istruttoria e deposito cauzionale
- Articolo 16 - Obblighi del concessionario dell'area
- Articolo 17 - Canone unico patrimoniale
- Articolo 18 - Immissioni rumorose per le attività di spettacolo viaggiante
- Articolo 19 - Aree da destinare allo stazionamento dei caravan/abitazione

**TITOLO III**  
**DISCIPLINA DEL LUNA PARK**

- Articolo 20 - Individuazione dell'area, durata e orari del Luna Park
- Articolo 21 - Organico del Luna Park
- Articolo 22 - Attrazioni "Novità" e "Ripescaggio"
- Articolo 23 - Piccole attrazioni a funzionamento semplice (attrazioni accessorie)
- Articolo 24 - Commissione di Parco
- Articolo 25 - Presentazione delle domande: termini e modalità
- Articolo 26 - Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per il Luna Park
- Articolo 27 - Sostituzione temporanea dell'attrazione
- Articolo 28 - Conversione e cambio dell'attrazione
- Articolo 29 - Rinuncia alla partecipazione al Luna Park
- Articolo 30 - Richiesta di aspettativa
- Articolo 31 - Subingresso o cessione
- Articolo 32 - Abbandono del posto
- Articolo 33 - Cessazione della concessione
- Articolo 34 - Attività complementare al Luna Park e sanzioni

**TITOLO IV**  
**SINGOLE ATTRAZIONI, PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI E ALTRE ATTIVITA'**  
**SPETTACOLARI**

- Articolo 35 - Individuazione delle aree per singole e complessi di attrazioni
- Articolo 36 - Modalità di concessione delle aree a singole e complessi di attrazioni



Articolo 37 - Altre attività spettacolari  
Articolo 38 - Presentazione delle domande

## **TITOLO V CIRCHI EQUESTRI**

Articolo 39 - Disposizioni generali  
Articolo 40 - Modalità di concessione delle aree  
Articolo 41 - Presentazione della domanda  
Articolo 42 - Utilizzo di animali in spettacoli circensi

## **TITOLO VI SPETTACOLI DI STRADA**

Articolo 43 - Disposizioni generali  
Articolo 44 - Soggetti destinatari  
Articolo 45 - Presentazione domande per il rilascio della concessione  
Articolo 46 - Criteri per l'occupazione degli spazi e fasce orarie d'esercizio delle arti di strada  
Articolo 47 - Obblighi e condizioni per l'esercizio dell'arte di strada  
Articolo 48 - Responsabilità  
Articolo 49 - Divieti e prescrizioni per lo svolgimento delle attività degli artisti di strada

## **TITOLO VII SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 50 - Principi generali e applicazioni delle sanzioni  
Articolo 51 - Sospensione e revoca dei titoli autorizzatori  
Articolo 52 - Norme transitorie e finali



**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E REQUISITI TECNICI DELLE ATTRAZIONI DELLO**  
**SPETTACOLO VIAGGIANTE**

**Articolo 1**  
**Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante esercitate ai sensi della Legge n. 337 del 18/03/1968 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" e ss.mm.ii., del D.M. 18/05/2007, coordinato con le modifiche di cui al D.M. 13/12/2012 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e la concessione di area pubblica o privata aperta al pubblico per l'installazione delle attrazioni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di Parco divertimenti e Luna Park, di piccoli complessi di attrazioni, di spettacoli circensi, di teatri viaggianti, degli spettacoli acrobatici di auto e moto, dei balli a palchetto e spettacoli di strada di cui all'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti previsto dalla Legge n. 337/1968 e approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969 e aggiornato con Decreti Interministeriali successivi.
3. Tutte le attività dello spettacolo viaggiante sono tenute al rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 311 del 28/05/2001, dal D.M. 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", dal D.M. 18/05/2007 e ss.mm.ii. e altre norme di settore vigenti.
4. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante sono indicate nel presente Regolamento nel rispetto delle normative nazionali vigenti.

**Articolo 2**  
**Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si intende/intendono per:
  - a) **Attività di spettacolo viaggiante:** le attività spettacolari, i trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, installate all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile, altresì in occasione di feste o fiere locali e parchi divertimento organizzati. Sono parimenti considerati spettacoli viaggianti quelli allestiti su area privata assoggettati alla presente regolamentazione, compatibilmente con la disciplina vigente in materia;
  - b) **Attrazione:** singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito Elenco del Ministero per i Beni e Attività Culturali, di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968, e rispondente a quanto previsto dal D.M. 18/05/2007 relativamente alla registrazione e al codice identificativo delle attività. Per l'individuazione di un'attrazione si fa riferimento alla denominazione della stessa contenuta nella registrazione effettuata dal Comune competente al rilascio del codice identificativo. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante si dividono, ai sensi del suddetto Decreto Ministeriale in piccole, medie e grandi attrazioni;
  - c) **Categoria:** distinzione tra le varie attrazioni in piccole, medie e grandi così come stabilito dall'Elenco del Ministero per i Beni e Attività Culturali di cui all'art. 4 sezione I della Legge n. 337/1968;
  - d) **Tipologia:** la denominazione dell'attrazione identificata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti" di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968;
  - e) **Parco divertimenti:** "complesso di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione di servizi comuni" (Cfr. art. 2 del D.M. 18 maggio 2007);
  - f) **Piccolo complesso di attrazioni:** gruppo non superiore a n. 9 (nove) attrazioni appartenenti alla categoria delle medie e piccole attrazioni, insistenti nella medesima area, comprese nel Decreto Ministero per i Beni e Attività Culturali di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968;
  - g) **Gestore:** soggetto che ha il possesso, la proprietà o comunque la facoltà di disporre del controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e cui fa capo la titolarità della licenza di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

- h) **Conduttore:** persona delegata dal gestore come Responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
- i) **Manuale d'uso:** documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenze e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attrazione;
- j) **Libretto dell'attività:** registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa dell'attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e amministrativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziale e delle successive verifiche annuali, nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti – incidenti verificatisi;
- k) **Tecnico abilitato:** soggetto abilitato iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri o degli Architetti, ovvero, al Collegio Professionale dei Geometri o dei Periti Industriali, che opera nell'ambito delle proprie competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.

### Articolo 3

#### Condizioni per il rilascio della licenza di esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante

1. I parchi di divertimento, i Luna Park, i circhi, i teatri viaggianti e le esibizioni di auto e moto in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, sono soggetti alla licenza di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. Le singole attrazioni sono soggette alla licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S.
2. La licenza per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante delle attrazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 4, Legge n. 337/1968, valida per operare sull'intero territorio nazionale, è rilasciata alle persone fisiche titolari di ditta individuale o alle società che hanno la sede legale nel Comune di Pistoia previa verifica del possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., in capo al richiedente (nell'ipotesi di società a tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011).
3. A tale fine l'interessato dovrà presentare al Comune istanza di autorizzazione su apposita modulistica tramite il portale telematico del SUAP, con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000 e concernenti:
  - a) luogo, data di nascita e residenza del legale rappresentante;
  - b) sede legale e data di costituzione della società;
  - c) codice fiscale/partita IVA;
  - d) estremi della iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  - e) numero, tipologia dell'attrazione e certificato di assegnazione del codice identificativo;
  - f) titolo di disponibilità delle predette attrazioni (proprietà, locazione finanziaria o altro regolare contratto);
  - g) requisiti morali ai sensi degli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
  - h) insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia), in caso di società tutte le persone di cui all'art. 2, D.P.R. 252/1998, devono rendere tale dichiarazione;
  - i) nonché ogni ulteriore documentazione richiesta ai sensi di legge.
4. Alla suddetta istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - a) copia delle relazioni tecniche descrittive delle attrazioni (copia manuale d'uso e manutenzione, copia del libretto dell'attrazione);
  - b) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo, con la specifica dell'eventuale attrezzistica che si intende utilizzare;
  - c) copia del collaudo in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale, attestante le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali dell'attrazione richiesta per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell'art. 4, Legge n. 337/1968;
  - d) versamento dei diritti di istruttoria;
  - e) nonché ogni ulteriore documentazione richiesta ai sensi di legge.
5. Le attrazioni devono essere in regola con tutte le norme di sicurezza e devono in ogni caso essere iscritte nell'apposito elenco ministeriale.
6. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, in caso di richiesta di variazione della licenza d'esercizio precedentemente rilasciata ad es. per modifica dei dati del richiedente, per sostituzione, aggiunta o cancellazione del numero delle attrazioni autorizzate.

#### **Articolo 4**

##### **Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture**

1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite al conduttore nel manuale di uso e di manutenzione.
2. Il corretto montaggio di ciascuna attrazione deve essere attestato con specifica dichiarazione sottoscritta dall' esercente/gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, dell'art. 6 del D.M. 18/05/2007 oppure da un tecnico abilitato.
3. Sono pertanto legittimati a firmare la dichiarazione di corretto montaggio gli esercenti/gestori di attrazioni in possesso di attestato di partecipazione con esito positivo ad apposito corso di formazione teorico-pratica. Gli esercenti non abilitati sono tenuti ad incaricare un tecnico abilitato per la redazione delle certificazioni necessarie da produrre al termine dell'installazione dell'attrazione.
4. La dichiarazione di corretto montaggio riguarda tutti gli aspetti di sicurezza compreso quello relativo ai collegamenti elettrici la cui conformità rientra nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008 in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga per ogni attrazione da apposito quadro dotato di tutte le protezioni compreso l'interruttore differenziale.
5. Qualora l'energia elettrica sia erogata soltanto dal contatore della società erogatrice la dichiarazione di corretto montaggio dell'attrazione deve essere accompagnata da una certificazione di conformità dell'impianto elettrico e di alimentazione dell'attrazione a firma di tecnico abilitato.
6. In occasione di Parco divertimenti e Luna Park è previsto il collaudo delle strutture e dell'impianto elettrico a cura di tecnico abilitato.

#### **Articolo 5**

##### **Verifiche periodiche**

1. Ogni attrazione deve essere sottoposta annualmente a verifica da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione in conformità a quanto previsto nel D.M. 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", modificato con il D.M. 13/12/2012, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici/elettronici e in ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità.
2. Il risultato della verifica annuale effettuata a cura di tecnico abilitato deve essere riportato a cura dall' esercente/gestore nel libretto delle attività relativo a ciascuna attrazione.
3. Il libretto dell'attività deve essere a disposizione degli organi di controllo locali.

#### **Articolo 6**

##### **Conduzione dell'attrazione**

1. Il titolare della concessione, e per le società il legale rappresentante o da un socio preposto designato dalla società stessa, è tenuto a gestire le attrazioni personalmente.
2. Ferme restando le responsabilità, civili, penali e amministrative in capo al titolare è ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S.
3. Il titolare può delegare, come responsabile della conduzione dell'attrazione, una persona maggiorenne, in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente, appartenente alle seguenti categorie:
  - a) parenti o affini fino al secondo grado
  - b) persone conviventi con il titolare della concessione e inserite nel suo stato di famiglia
  - c) dipendenti
4. Il titolare della concessione, nei casi di cui al comma 3, è tenuto a presentare al Servizio competente un'attestazione sottoscritta, per conferma, anche dal delegato, sull'avvenuta formazione dello stesso per il corretto e sicuro utilizzo della attività da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

**Articolo 7**  
**Requisiti tecnici delle attrazioni dello spettacolo viaggiante**

1. Ogni nuova attrazione dello spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.
2. Le attività dello spettacolo viaggiante esistenti sul territorio nazionale ricomprese per tipologia nell'elenco di cui alla sezione I dell'art. 4 della Legge n. 337/1968, poste in esercizio prima dell'entrata in vigore del D.M. 18/05/2007, devono essere registrate e munite di codice identificativo.

**Articolo 8**  
**Registrazione e codice identificativo delle nuove attività**

1. Le modalità di registrazione e di attribuzione del codice identificativo delle attività dello spettacolo viaggiante sono disciplinate dal D.M. 18/05/2007 e dalle successive integrazioni, il quale prevede che tutte le attrazioni in esercizio siano dotate di codice identificativo.
2. Ogni nuova attrazione, comprese le strutture gioco gonfiabili, prima di essere posta in esercizio deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede legale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli periodici previsti dal D.M. 18/05/2007 ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione di Vigilanza Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo.
3. Per le "piccole attrazioni" il parere della Commissione è sostituito da una asseverazione di un tecnico abilitato o da una certificazione dell'organismo di certificazione (art. 4, comma 5-bis del D.M. del 13 dicembre 2012).
4. L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 2, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa di cui all'art. 3 del D.M. 18/05/2007 e dalla seguente documentazione:
  - a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete al funzionamento e alla manutenzione;
  - b) copia del libretto dell'attività.
5. Acquisito il parere della Commissione, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito in sequenza dal codice del Comune, un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.
6. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

<b>Comune di Pistoia</b>	
<b>Denominazione delle attività</b> <b>Tipologia Elenco Ministeriale (Art. 4 L. 337/68)</b>	
<b>Codice</b>	
<b>Ministero dell'Interno - D.M. 18 maggio 2007, art. 4</b>	

7. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa, ovvero certificare l'avvenuta distruzione.
8. Per l'utilizzo di una attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

## **TITOLO II**

### **NORME COMUNI SULLE CONCESSIONI AREE E AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

#### **Articolo 9**

##### **Destinazione delle aree per le attività dello spettacolo viaggiante**

1. Le attività dello spettacolo viaggiante possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 337/1968.
2. Le aree del demanio o del patrimonio comunale ove possono essere collocate dette attività sono individuate con Deliberazione di Giunta Comunale previo parere dei servizi comunali competenti.
3. L'elenco delle aree disponibili, di cui al precedente comma, viene aggiornato con provvedimento della Giunta medesima, ogni qualvolta se ne verifichi l'esigenza. Copia della deliberazione di individuazione delle aree e di aggiornamento del relativo elenco è inviata alle associazioni di categoria.
4. L'installazione temporanea delle singole attrazioni e piccoli complessi di attrazioni del presente Regolamento, su aree private o su aree pubbliche concesse a terzi, sia all'aperto che al chiuso, in occasione di manifestazioni di vario genere, quali sagre, iniziative a carattere politico, benefico o religioso, è soggetta al rilascio del nulla osta da parte del soggetto privato o da parte del soggetto concessionario dell'area pubblica.
5. Le installazioni su aree private o su aree pubbliche concesse a terzi, potranno essere effettuate nella superficie occupata dalla manifestazione ovvero in aree immediatamente adiacenti. In ogni caso le attrazioni dovranno risultare nella planimetria generale della manifestazione che l'organizzatore è tenuto a presentare, ai fini dell'agibilità dell'area, nonché nella relazione tecnica della manifestazione.
6. Nel territorio comunale, all'interno di aree private, possono essere installati altri tipi di parchi divertimenti quali "Parco Avventura" o "Parchi Acquatici"; tali strutture devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S., in ossequio alle prescrizioni contenute nelle norme UNI EN 15567-1:2008 e UNI EN 15567-2:2008 (che definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell'uso di tali attrezzature). Tutti i percorsi acrobatici presenti all'interno di tali aree devono riportare chiaramente il numero della norma UNI e il nome del fabbricante (o fornitore).

#### **Articolo 10**

##### **Durata della concessione su aree pubbliche**

1. La Giunta Comunale con propria deliberazione può contestualmente all'individuazione delle aree per l'installazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, ai sensi della Legge n. 337/1968, definire per ciascuna area la categoria, compatibilmente con le dimensioni dell'area stessa, previa acquisizione dei pareri dei Servizi competenti e il periodo massimo di occupazione dello spettacolo viaggiante.
2. Nelle diverse aree possono essere installate sia attività permanenti (concesse per una durata di un anno rinnovabile) che attività temporanee (concesse per un periodo inferiore ad un anno rinnovabile per frazioni di mesi) in base alle previsioni contenute nella deliberazione di cui al comma 1.

#### **Articolo 11**

##### **Installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree private**

1. L'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree private è autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e delle norme del presente Regolamento, nonché nel rispetto degli altri atti, piani e regolamenti comunali.
2. Il richiedente dovrà presentare un'istanza, esclusivamente tramite il portale telematico del S.U.A.P., nella quale dovrà essere allegato il nulla osta del proprietario dell'area privata con annessa dichiarazione con cui si sollevi il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni subiti e con cui si obbliga alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
3. La durata delle autorizzazioni nel caso di eventi/manifestazioni deve essere limitata al loro periodo di svolgimento.

4. Non sono ammesse installazioni su aree private quando queste sono soggette a vincoli di tutela paesaggistica e ambientale, nonché nel caso in cui non sia presente un'area per la sosta dei veicoli di titolari dello spettacolo viaggiante in prossimità dell'installazione.

5. La compatibilità dell'area per l'installazione di dette attività permanenti sotto il profilo urbanistico, edilizio e ambientale è dichiarata dal richiedente l'autorizzazione.

## Articolo 12

### Modalità e requisiti per la concessione delle aree

1. Le aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 9 del Regolamento sono concesse agli esercenti a condizione che:

- a) siano in possesso della licenza per spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza anagrafica se trattasi di impresa individuale o dal Comune ove la società ha la propria sede legale ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S.;
- b) l'attrazione da installare indicata nella licenza sia compresa nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4, Legge n. 337/1968 e rispetti i requisiti previsti dal D.M. 18/05/2007 relativo a "Norme di Sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante";
- c) siano iscritti nel Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

2. L'occupazione di suolo pubblico delle aree disponibili è subordinata al rilascio di concessione ed è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti comunali vigenti in materia, nonché al versamento di un deposito cauzionale e al rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento.

3. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., dagli artt. 124 e seguenti del R.D. n. 635 del 06/05/1940, "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e dalla Legge n. 337/1968, "Disposizioni in materia di circhi equestri e spettacolo viaggiante".

4. Per quanto attiene la capienza di pubblico consentita nell'area concessa, che è data dal numero dei posti dell'attrazione, finalizzata al rilascio dell'agibilità temporanea ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S, si rimanda ai contenuti dell'art. 10 delle "Disposizioni organizzative per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo" approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 17/03/2021.

5. La concessione delle aree e la licenza di esercizio prevista dal T.U.L.P.S., è rilasciata con atto unico. L'atto concessorio/autorizzatorio ha carattere personale e vale esclusivamente per il tempo, il luogo e l'attrazione/i riportata/e sul provvedimento stesso. E' quindi vietata ogni forma di subconcessione dell'area, anche di fatto, a terzi. In caso di subconcessione si provvederà alla revoca dell'atto sia al cedente, sia al cessionario.

6. La concessione è rilasciata ad ogni persona fisica e/o giuridica, purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia. I soggetti non italiani di paesi membri dell'Unione Europea sono equiparati ai soggetti italiani. Ciò vale anche per i soggetti extra-comunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi in deroga previsti dalle norme vigenti.

7. La consegna delle aree è subordinata alla redazione di un verbale da parte dell'ufficio competente che farà fede delle condizioni del luogo affinché sia possibile verificarne lo stato al momento della riconsegna per lo svincolo del deposito cauzionale.

8. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal presente Regolamento, nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza.

## Articolo 13

### Presentazione domande di concessione delle aree e documentazione

1. Per ottenere la concessione delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, fatto salvo quanto stabilito nel Titolo III - DISCIPLINA DEL LUNA PARK e del Titolo VI - SPETTACOLI DI STRADA, si dovrà procedere all'assegnazione tramite avviso pubblico reso noto tramite pubblicazione sul sito del Comune e trasmesso alle associazioni di categoria.

2. Le domande, in bollo, da redigersi mediante apposito modello predisposto dal Comune, devono pervenire esclusivamente per via telematica al Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico.
3. L'assegnatario deve far pervenire al Comune di Pistoia, esclusivamente tramite il portale telematico del SUAP, l'istanza in bollo per il rilascio della concessione dell'area destinata a tale scopo e per la contestuale autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.
4. Prima del rilascio dei titoli concessori/autorizzatori per l'inizio dell'attività, l'esercente dovrà presentare la seguente documentazione:
  - a) ricevuta attestante il pagamento del canone unico patrimoniale e altri eventuali oneri richiesti;
  - b) copia attestante il versamento del deposito cauzionale;
  - c) attestazione di corretto montaggio dell'attrazione a firma del gestore, se in possesso dei requisiti di cui al comma 3, all'art. 6 del D.M. 18/05/2007, oppure da professionista abilitato;
  - d) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.
5. Quando l'attività dello spettacolo viaggiante è inserita nel contesto di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari, l'istanza per il rilascio della licenza di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., deve essere presentata almeno 45 giorni prima della data di inizio dell'evento organizzato.

#### **Articolo 14** **Cauzione provvisoria**

1. In sede di presentazione della domanda alle attività dello spettacolo viaggiante, l'esercente dovrà versare una cauzione provvisoria come impegno della sua partecipazione in misura proporzionale alla tipologia di attrazione posseduta.
2. Per la definizione di piccola, media o grande attrazione si fa riferimento a quanto stabilito dall'Elenco Ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968.
3. Nel caso di esercente con più attrazioni si fa riferimento per il versamento della cauzione provvisoria alla tipologia dell'attrazione più grande con cui l'operatore partecipa.
4. La cauzione provvisoria potrà essere corrisposta, oltre che in forma diretta con deposito presso la Tesoreria Comunale, anche a mezzo di bonifico bancario ovvero fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività.
5. Per l'installazione delle attrazioni, circhi e altre attività spettacolari il valore della cauzione provvisoria è così quantificato:
 

- piccola attrazione	→ € 50,00 (cinquanta/00),
- media attrazione	→ € 100,00 (cento/00);
- grande attrazione	→ € 150,00 (centocinquanta/00);
- attrazione novità e ripescaggio	→ € 400,00 (quattrocento/00) per piccola, media, grande;
- altre attività dello spettacolo viaggiante (balli a palchetto, teatri viaggianti, esibizioni moto-auto acrobatiche)	→ € 500,00 (cinquecento/00);
- circhi	→ € 1.000,00 (mille/00);
- attività complementari alle attrazioni	→ € 100,00 (cento/00).
6. La rinuncia alla partecipazione, mancata occupazione, l'abbandono dell'area concessa all'esercente senza giustificato motivo per tutte le casistiche dello spettacolo viaggiante e anche la richiesta di aspettativa oltre i termini per il Luna Park comporta l'escussione della cauzione provvisoria.
7. L'Amministrazione Comunale potrà decurtare e trattenere dalla cauzione provvisoria:
  - a) le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati dall'impianto e dall'esercizio delle strutture cagionati dagli esercenti. Qualora tali danni non siano riconducibili ad uno o più operatori specificatamente individuati, la somma complessivamente dovuta viene ripartita e trattenuta dalle cauzioni di tutti i partecipanti alle attività dello spettacolo viaggiante in egual misura, i quali saranno obbligati in solido;
  - b) le somme in caso di mancato pagamento degli importi dovuti per le entrate patrimoniali e i tributi locali;

- c) le somme dovute e non corrisposte per consumi elettrici e idrici, la pulizia e la manutenzione dell'area concessa, ivi comprese le somme previste per le sanzioni amministrative;
- d) le somme per il ripristino dell'area nei termini fissati nella concessione/autorizzazione ivi compreso il mancato smontaggio della struttura e delle attrezzature.

Qualora gli importi della cauzione provvisoria risultassero insufficienti a coprire i danni e/o i mancati pagamenti di cui ai punti a), b), c) e d) l'Amministrazione Comunale provvederà ad incamerare la differenza dal deposito cauzionale di cui al successivo articolo.

8. La restituzione della cauzione provvisoria, o del suo residuo, avviene entro 60 (sessanta) giorni successivi al rilascio dell'area occupata. In caso di mancata riscossione entro 12 (dodici) mesi dal momento in cui l'importo è disponibile per il ritiro, il deposito viene definitivamente incamerato dal Comune.

## **Articolo 15**

### **Diritti di istruttoria e deposito cauzionale**

1. Il concessionario dell'area dello spettacolo viaggiante al momento della presentazione della domanda è tenuto al versamento di un diritto di istruttoria annualmente stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale.

2. Gli esercenti autorizzati all'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività, sono tenuti a versare un deposito cauzionale il cui importo sarà determinato come specificato a seguire:

- a) attrazione su area a verde → € 3.000,00 (tremila/00);
- b) attrazione su pavimentazione → € 4.000,00 (quattromila/00);
- c) complesso di attrazioni (fino a nove) → € 5.000,00 (cinquemila/00);
- d) altre attività dello spettacolo viaggiante → € 6.000,00 (seimila/00);
- e) circhi e parchi divertimento → € 8.000,00 (ottomila/00).

3. Nel caso di Parchi divertimento, incluso il Luna Park, il deposito cauzionale dovrà essere corrisposto in maniera unitaria dall'esercente o dal gruppo di esercenti che coordinano la gestione del parco, mentre i singoli esercenti che vi partecipano sono tenuti al solo versamento della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo.

4. Il deposito cauzionale, nelle misure sopra indicate, potrà essere corrisposto, oltre che in forma diretta con deposito presso la Tesoreria Comunale, anche a mezzo di bonifico bancario ovvero fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività.

5. La restituzione totale o parziale del deposito cauzionale avviene entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'area occupata. In caso di mancata riscossione entro 12 (dodici) mesi dal momento in cui l'importo è disponibile per il ritiro, il deposito cauzionale viene definitivamente incamerato dal Comune.

## **Articolo 16**

### **Obblighi del concessionario dell'area**

1. Oltre al rispetto delle norme e delle altre disposizioni del Regolamento, il concessionario di un'area con una delle attrazioni di cui all'art. 4, della Legge 337/1968, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) ottemperare alle disposizioni contenute nella concessione e nella licenza di esercizio;
- b) esercitare l'attività esclusivamente con la/le attrazione/i autorizzata/e e limitatamente alla superficie e ai tempi assegnati in concessione;
- c) versamento alla tesoreria comunale di una cauzione provvisoria in misura proporzionale alla tipologia di attrazione posseduta e di un deposito cauzionale commisurato alla superficie oggetto di concessione;
- d) pagamento del canone unico patrimoniale e di altri tributi locali relativi al periodo di effettiva occupazione (compreso il montaggio e lo smontaggio) e nel rispetto dei vigenti specifici Regolamenti;
- e) rispettare le disposizioni e i vigenti regolamenti comunali di Polizia urbana, sulle pubblicità e sulle pubbliche affissioni, igiene urbana e smaltimento rifiuti;
- f) rispettare i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico per la zona di riferimento ovvero quelli fissati nelle eventuali autorizzazioni in deroga, e di non recare molestia o disturbo alla quiete pubblica;

- g) collocare le carovane abitazione e i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale;
  - h) mantenere un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti;
  - i) ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche per la salvaguardia del verde pubblico e delle alberature cittadine:
    - non danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti, fioriture, materiali vegetali, arredi, manufatti vari e impianti tecnologici presenti nelle aree interessate;
    - non depositare prodotti vari nocivi e/o tossici, scaricare acque di lavaggio, olio o prodotti chimici vari o installare dispersori di terra d'impianti elettrici nella zona delle radici degli alberi.
2. Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a:
- a) lasciare l'area libera da ogni ingombro;
  - b) rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte l'area manomessa.
3. Qualora l'area risulti essere stata manomessa o non venga restituita nelle condizioni in cui era stata consegnata, gli uffici comunali competenti provvederanno al ripristino e le relative spese saranno totalmente addebitate al concessionario, ferme restando le sanzioni previste, con rivalsa sul deposito cauzionale versato.

### **Articolo 17**

#### **Canone Unico patrimoniale**

1. I concessionari delle aree e degli spazi pubblici destinati allo spettacolo viaggiante sono tenuti al pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione temporanea e permanente da corrispondere nei termini e nelle modalità previste dal "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale" secondo le tariffe determinate dalla Giunta Comunale.
2. Ai sensi del summenzionato Regolamento non sono assoggettate al canone le seguenti occupazioni destinate alle attività dello spettacolo viaggiante:
- e) le occupazioni temporanee non eccedenti i 10 (dieci) mq effettuate da artisti di strada, ivi compresi disegnatori e teatrini per burattini e marionette, per spettacoli per cui non sia previsto il pagamento di un biglietto o di un preciso corrispettivo;
  - f) le occupazioni temporanee effettuate con caravan e case mobili da parte degli esercenti dello spettacolo nel periodo di svolgimento delle loro attività nel territorio comunale.

### **Articolo 18**

#### **Immissione rumorose per le attività di spettacolo viaggiante**

1. Tutte le attività dello spettacolo viaggiante che prevedono l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, devono osservare le disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui alla vigente normativa in materia (Legge n. 447/95 e ss.mm.ii., DPCM 14/11/97, L.R. n. 89/98 e ss.mm.ii., DPGRT 2R/2014 e ss.mm.ii., Regolamento Comunale di Igiene, quest'ultimo per quanto non in contrasto con le suddette norme, Piano Comunale di Classificazione Acustica). Il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle norme vigenti sopra richiamate deve essere attestato dal titolare della concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività.
2. Nel caso non sia possibile rispettare i limiti, gli orari e le altre condizioni di cui alla vigente normativa sopra richiamata e al Piano Comunale di classificazione acustica possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga per l'anno solare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal DPGRT 2R/2014 e ss.mm.ii., a seconda della classe acustica di appartenenza.
3. L'istanza, di cui al precedente comma, deve pervenire tramite portale telematico del SUAP contestualmente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico e di rilascio autorizzazione della licenza di esercizio attivando l'apposito endoprocedimento.

### **Articolo 19**

#### **Area da destinare allo stazionamento dei caravan/abitazione**

1. Lo stazionamento dei mezzi tipo caravan/abitazione a seguito dello spettacolo viaggiante è consentita nelle aree indicate dall'Amministrazione Comunale.
2. Nella domanda di partecipazione gli esercenti dello spettacolo viaggiante devono dichiarare il numero di caravan o case mobili a seguito, con le relative misure di ingombro, la tipologia e le targhe.
3. L'elenco completo dei mezzi a seguito dello spettacolo viaggiante verrà trasmesso dal Servizio incaricato al rilascio dei titoli autorizzatori ai Servizi Comunali competenti e alla Polizia Municipale.
4. Gli esercenti dello spettacolo viaggiante sono obbligati a mantenere in condizioni di decoro lo spazio adiacente ai caravan e/o case mobili, provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti e alla pulizia continuativa dell'area occupata. Per eventuali danneggiamenti o per la mancata rimozione dei rifiuti all'esercente sarà trattenuto dal deposito cauzionale quanto necessario al ripristino dello stato dei luoghi.
5. Tutti gli allacci alle utenze necessarie sono ad esclusivo carico dell'esercente.
6. Tutti gli esercenti dello spettacolo viaggiante che occupano temporaneamente le aree indicate per lo stazionamento dei caravan e delle abitazioni mobili sono tenuti al rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di polizia urbana, igiene urbana, inquinamento acustico e smaltimento rifiuti.



### **TITOLO III DISCIPLINA DEL LUNA PARK**

#### **Articolo 20 Individuazione dell'area, durata e orari del Luna Park**

1. Il Parco di divertimento temporaneo individuato come Luna Park viene allestito nel territorio comunale su aree individuate dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale, nel periodo dei tradizionali festeggiamenti di "San Jacopo", che ricadono nel mese di luglio.
2. Il Luna Park di norma ha durata di 30 (trenta) giorni che può essere aumentata di ulteriori 10 (dieci) giorni su richiesta della Commissione di Parco da effettuarsi nel periodo di presentazione della domanda unica del Presidente.
3. La proroga può essere concessa solo nella disponibilità dell'area qualora non sia stata destinata ad iniziative diverse organizzate dall'Amministrazione Comunale.
4. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni devono avvenire non prima di 10 (dieci) giorni dalla data di apertura e non oltre 10 (dieci) dopo la chiusura del Luna Park in base alle indicazioni del Servizio competente che, in collaborazione con gli uffici tecnici, provvederà alla consegna dell'area con redazione di apposito verbale.
5. L'orario per il funzionamento delle attrazioni e delle attività del Luna Park è stabilito dal Servizio competente al rilascio dei titoli concessori/autorizzatori d'intesa con la Commissione di cui all'art. 24 del Regolamento ferme restando le limitazioni imposte dai regolamenti comunali vigenti e/o da eventuali ordinanze.

#### **Articolo 21 Organico del Luna Park**

1. Per organico del Luna Park s'intende l'insieme delle attrazioni appartenenti alle diverse categorie ministeriali idoneo ad assicurare la migliore funzionalità ed attrattività del Parco.
2. Con Deliberazione di Giunta Comunale è stata individuata la zona di Sant'Agostino (precisamente quella compresa tra Via E. Fermi, Via F. Aperti e Via A. Gabelli), come area destinata al Luna Park.
3. Il numero complessivo delle attrazioni che possono essere installate compatibilmente con le dimensioni dell'area in questione è il seguente:
  - a) massimo n. 20 (venti) piccole attrazioni delle quali n.1 (una) novità;
  - b) massimo n. 22 (ventidue) medie attrazioni delle quali n.1 (una) novità;
  - c) massimo n. 6 (sei) grandi attrazioni delle quali n.1 (una) novità;
  - d) massimo n. 3 (tre) banchi gastronomici e di dolci complementari alle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
4. L'organico del Luna Park è rappresentato nella pianta logistica elaborata dalla Commissione di Parco in collaborazione con i Servizi competenti. Possono essere inserite attrazioni per ciascuna categoria (grandi, medie e piccole) fino al raggiungimento dei limiti numerici di cui al precedente comma.
5. L'organico delle attrazioni può essere revisionato a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, qualora se ne ravveda la necessità e deve garantire il mantenimento di un giusto equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza, consentendo la presenza contemporanea di attrazioni grandi, medie e piccole.
6. Gli ingombri delle attrazioni non possono in nessun caso superare gli spazi assegnati.
7. L'organico attuale è composto da attrazioni "concessionarie di posto fisso", inserite in tre distinte graduatorie suddivise per categorie (grandi, medie e piccole).
8. Ad ogni esercente dello spettacolo viaggiante non potrà essere concesso, fatte salve le situazioni preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, più di una attrazione per categoria e n. 2 (due) accessori, salvo il caso in cui l'Amministrazione decidesse di procedere all'ampliamento del Parco mediante nuove concessioni a posto fisso. In quest'ultimo caso si dovrà procedere all'aggiudicazione tramite avviso pubblico che dia pari opportunità a tutti i richiedenti.
9. Per riqualificare l'intero complesso viaggiante, compatibilmente con la disponibilità di spazio e nel rispetto del numero massimo delle attrazioni previste per categoria, è previsto l'inserimento di attrazioni cosiddette "Novità" per ciascuna categoria.

## **Articolo 22** **Attrazioni "Novità" e "Ripescaggio"**

### **1. Attrazioni Novità**

Ai fini del presente Regolamento, per "Novità" si intendono le attrazioni, sulla base dell'elenco interministeriale di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968 aventi caratteristiche nuove, di grande spettacolarità e di richiamo per il pubblico e che non abbiano mai partecipato al Luna Park.

Per incentivare l'interesse del pubblico possono essere inserite per un solo anno senza attribuzione di alcun punteggio in base alla disponibilità di spazio, possibilmente appartenenti a categorie diverse (grandi, medie e piccole attrazioni).

La scelta dell'attrazione "Novità" è effettuata ogni anno tra le domande di partecipazione appositamente presentate per l'edizione di riferimento. Se per l'attrazione "Novità" individuata siano state presentate domande da più esercenti la selezione è effettuata in base ai seguenti criteri:

- a) più recente anno di fabbricazione desumibile dal libretto dell'attività/attrazione;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'esercente dell'attività di spettacolo viaggiante.

In caso di ulteriore parità avrà precedenza l'esercente che ha presentato per primo la domanda, rilevabile dal numero di protocollo assegnato per l'anno corrente.

Dopo la partecipazione le attrazioni perdono il requisito di "Novità" e vengono inserite nella sezione "Ripescaggio".

L'esercente accolto come "Novità" il quale poi non partecipi al Parco sarà escluso, per 2 (due) anni consecutivi, dalla possibilità di partecipazione con l'attrazione "Novità" se non avrà documentato validi motivi a giustificazione (es. distruzione o danneggiamento grave dell'attrazione, impedimento fisico).

Qualora non siano state presentate domande per la sezione "Novità" o quelle presentate non sono ritenute idonee come "Novità", l'area disponibile è assegnata prioritariamente ad altra attrazione appartenente alla sezione "Ripescaggio".

La concessione di posteggio per l'attrazione a "Novità", non comporta la costituzione di alcun diritto di anzianità.

### **2. Attrazione Ripescaggio**

Ai fini del presente Regolamento, per "Ripescaggio" si intendono coloro che hanno presentato domanda per l'installazione di un'attrazione già presente in precedenti edizioni del Luna Park oppure che abbia esaurito la caratteristica di "Novità", idonea a qualificare l'intero complesso viaggiante. Sono altresì inserite nel novero dei "Ripescaggi", quelle attrazioni che abbiano perso il requisito di "Titolarità".

L'eventuale spazio disponibile, risultante dopo l'avvenuta collocazione delle attrazioni "Novità", sarà assegnato, di volta in volta, agli esercenti di attrazioni "Ripescaggio", purché non concorrente ad attrazione simile alle altre già presenti nel Parco, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- f) attrazione che è stata presente al Parco nella data più lontana;
- g) più recente anno di fabbricazione desumibile dal libretto dell'attività/attrazione;
- h) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'esercente dell'attività di spettacolo viaggiante.

In caso di ulteriore parità avrà precedenza l'esercente che ha presentato per primo la domanda, rilevabile dal numero di protocollo assegnato per l'anno corrente.

Un richiedente ammesso al "Ripescaggio" il quale poi non partecipi al Parco sarà escluso per 2 (due) anni consecutivi dalla possibilità di partecipazione con l'attrazione se non avrà documentato validi motivi a giustificazione (es. distruzione o danneggiamento grave dell'attrazione, impedimento fisico).

La concessione di posteggio per l'attrazione a "Ripescaggio", non comporta la costituzione di alcun diritto di anzianità.

## **Articolo 23** **Piccole attrazioni a funzionamento semplice (attrazioni accessorie)**

1. L'organico del Luna Park può essere arricchito con l'installazione di "piccole attrazioni a funzionamento semplice" o anche dette attrazioni accessorie, dotate di regolare documentazione di registrazione prevista dal D.M. 18 maggio 2007.

2. Sono considerate attrazioni accessorie, gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni, né per l'assegnazione di eventuali premi, e che consentono di giocare ad una sola persona per volta.
3. L'installazione potrà essere consentita esclusivamente ai titolari di "concessioni di posto fisso" all'interno del Luna Park, fino ad un massimo di n. 2 (due) indipendentemente dal numero di attrazioni principali possedute all'interno del Luna Park, fatte salve le situazioni preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Tali attrazioni devono essere inserite nella pianta logistica del Parco e installate, nei limiti degli spazi disponibili, nell'area di pertinenza concessa per l'attrazione principale, sempre che non creino intralcio per la pubblica incolumità, non invadano l'area concessa al vicino e non ostacolino l'accesso e la visibilità alle attrazioni adiacenti.
5. La presenza di tali attrazioni dovrà comunque essere sempre indicata nella domanda di partecipazione e dovrà risultare nella licenza di esercizio prodotta dall'esercente e devono essere muniti di codice identificativo, assicurazione R.C.T. e collaudo.
6. L'installazione delle piccole attrazioni a funzionamento semplice, non possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'anzianità di frequenza.

#### **Articolo 24 Commissione di Parco**

1. I parchi divertimento con più di 10 (dieci) attrazioni devono avere una Commissione interna, composta da non più di 5 (cinque) membri nominati tra i frequentatori abituali del Parco, tra i quali deve essere eletto un Presidente.
2. La Commissione ha natura consultiva e di coordinamento del Luna Park e viene rinnovata ogni tre anni.
3. L'elezione della Commissione deve avvenire entro il termine di chiusura del Luna Park e gli eletti restano in carica sino all'elezione successiva.
4. I nominativi degli eletti e i relativi recapiti devono essere comunicati al Servizio competente, entro e non oltre dieci giorni dall'elezione.
5. I compiti della Commissione sono:
  - a) rappresentare gli esercenti ammessi al Parco e farsi portavoce di eventuali istanze;
  - b) mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
  - c) garantire il buon funzionamento del Parco e dirimere eventuali controversie tra gli esercenti le attrazioni;
  - d) segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale l'inosservanza delle norme del presente Regolamento e di altre normative specifiche da parte degli esercenti le attrazioni;
  - e) verificare, insieme al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio ed alla fine del periodo di permanenza, che l'area concessa risulti nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata;
  - f) verificare, al termine del periodo di permanenza del Parco l'avvenuta pulizia finale delle aree occupate sia dalle attrazioni che dalle abitazioni mobili.
6. Nel caso in cui la Commissione interna non sia in grado di funzionare, gli operatori provvederanno senza ritardo a nominare altri membri in sostituzione dei precedenti dandone preventiva comunicazione al Servizio competente.
7. Qualora la Commissione non sia costituita tramite elezioni, il Dirigente competente individuerà 5 (cinque) estratti a sorte fra gli aventi diritto al voto.

#### **Articolo 25 Presentazione delle domande: termini e modalità**

1. La procedura per il rilascio dei titoli autorizzatori è stabilita con determina del Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale.
2. Il rilascio della concessione di suolo pubblico e la contestuale licenza ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. è subordinato alla presentazione di una domanda unica del Presidente della Commissione Parco che, di

concerto con gli altri membri, provvede alla formazione dell'organico del Parco (compresi gli eventuali banchi gastronomici e di dolci complementari alle attrazioni dello spettacolo viaggiante) fino al raggiungimento del numero massimo delle attrazioni previste per categoria.

3. La domanda deve contenere sia le comunicazioni di conferma di partecipazione al Parco dei concessionari di posto fisso sia le richieste di partecipazione degli esercenti per le attrazioni "Novità" e "Ripescaggio".

4. La domanda deve pervenire al Comune nel periodo compreso **tra il 15 marzo e il 30 aprile** di ogni anno.

5. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda unica hanno carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

6. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato al Presidente e successivamente ogni singolo esercente dello spettacolo viaggiante dovrà presentare domanda di partecipazione al Luna Park tramite il portarle telematico del SUAP **entro e non oltre il 15 giugno** di ogni anno.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) licenza di esercizio per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.;
- b) certificato di assegnazione del codice identificativo dell'attrazione ai sensi del D.M. 18/05/2007;
- c) certificazione di collaudo annuale per ciascuna attrazione in corso di validità redatto da un tecnico abilitato;
- d) copia della polizza assicurativa R.C.T. nella quale sia riportata l'attrazione assicurata con il relativo codice identificativo e la quietanza di pagamento del premio in corso di validità;
- e) attestazione di avvenuto pagamento della cauzione provvisoria nella misura indicata all'art. 14 del presente Regolamento.

7. Le domande incomplete e/o inesatte saranno oggetto di sospensione del procedimento con richiesta di integrazione. Decorso il termine concesso per effettuare l'integrazione ed in mancanza degli elementi integrativi richiesti, la suddetta domanda si intenderà respinta e si procederà all'archiviazione della stessa e di ciò, verrà data comunicazione al richiedente.

8. Nel caso la domanda sia riferita all'attrazione "Novità" oppure contenga richiesta di sostituzione temporanea, di conversione o di cambio dell'attrazione installata nell'anno precedente, dovranno essere allegati:

- a) documentazione fotografica relativa all'attrazione;
- b) planimetria in scala 1:50 dell'attrazione;
- c) esatte misure d'ingombro dell'attrazione comprensive di pedane, sporgenze pensili e cassa.

## Articolo 26

### Criteria per la formazione delle graduatorie di anzianità per il Luna Park

1. Per ogni anno di partecipazione dell'attrazione dello spettacolo viaggiante al Parco (ad esclusione dell'attrazione delle sezioni Novità e Ripescaggio) vengono assegnati 3 (tre) punti.

2. Ai fini della partecipazione al Luna Park, verranno aggiornate le graduatorie delle attrazioni dei concessionari di "posto fisso", distinte per le piccole, medie e grandi attrazioni.

3. Le graduatorie sono approvate, per ciascuna edizione, con provvedimento del Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale al termine del Luna Park.

4. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento i punteggi attribuiti ai titolari, ai fini della predisposizione delle graduatorie, sono determinati come di seguito:

Tipologia	Punteggio
<b>Per ogni anno di partecipazione dell'attrazione (ad esclusione dell'attrazione delle sezioni Novità e Ripescaggio)</b>	<b>3</b>
<b>Sostituzione temporanea dell'attrazione</b>	<b>- 5</b>
<b>Rinuncia alla partecipazione nei termini</b>	<b>- 7</b>
<b>Rinuncia alla partecipazione oltre i termini</b>	<b>- 10</b>
<b>Abbandono del posto dopo il rilascio della licenza</b>	<b>- 20</b>

5. Agli effetti della graduatoria in cui ogni attrazione concorre con il punteggio attribuito sulla base della partecipazione al Parco, salvo eventuali penalità, in caso di parità di punteggio globale è data priorità al titolare con maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'esercente dell'attività dello

spettacolo viaggiante. In caso di ulteriore parità avrà precedenza l' esercente che ha presentato per primo la domanda rilevabile dal numero di protocollo assegnato per l'anno corrente.

6. Dopo due anni consecutivi che un titolare non fa domanda o non partecipa al Luna Park viene escluso dalla graduatoria ad eccezione che la mancata partecipazione, a seguito di regolare domanda, derivi da gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli appartenenti al nucleo familiare.

### **Articolo 27**

#### **Sostituzione temporanea dell'attrazione**

1. La sostituzione temporanea può essere richiesta dai titolari di posto fisso che abbiano partecipato al Parco con la stessa attrazione e consecutivamente almeno per due anni.

2. La sostituzione dell'attrazione è consentita con altra appartenente alla stessa categoria (piccola, media o grande) a condizione che le dimensioni siano inferiori o pari a quelle dell'attrazione assente, il suo valore attrattivo sia pari o superiore a quello dell'attrazione assente e che abbia caratteristiche e denominazione diverse da quelle delle attrazioni già presenti nel Parco.

3. La sostituzione temporanea è ammessa prima del rilascio dell'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. nei seguenti casi:

a) per situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare ed idoneamente documentate;

b) per guasti o gravi danni subiti dall'attrazione certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata o fatturazione di riparazione del danno.

4. La sostituzione, anche se dovuta per cause di forza maggiore di cui ai punti a) e b) del comma precedente, comporta la riduzione del punteggio di 5 (cinque) punti.

5. Tale tipo di sostituzione ha validità annuale e non comporta la partecipazione al Parco per gli anni seguenti con l'attrazione utilizzata temporaneamente.

6. Prima di concedere la sostituzione richiesta, il Servizio competente dovrà inoltre acquisire la documentazione comprovante il titolo di provenienza dell'attrazione sostitutiva (es. contratto di noleggio, contratto di comodato gratuito), nonché tutti i documenti necessari per l'esercizio della stessa ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.

7. Non è ammessa la sostituzione di piccole attrazioni a funzionamento semplice.

### **Articolo 28**

#### **Conversione e cambio dell'attrazione**

1. La conversione e il cambio sono consentiti ai titolari di posto fisso che abbiano partecipato al Luna Park con la stessa attrazione e consecutivamente almeno per i tre anni precedenti a quello cui si riferisce la richiesta.

2. La richiesta di conversione o di cambio deve essere inoltrata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al Luna Park e comunque **entro e non oltre il 15 giugno**.

3. L'accoglimento della richiesta di conversione o cambio dell'attrazione comporta la rinuncia definitiva all'attrazione precedentemente autorizzata. In caso di diniego resta confermata l'attrazione per cui era stata richiesta la conversione o il cambio.

4. La conversione e il cambio non possono essere concesse per più di una volta nell'arco di tre anni.

#### **5. Conversione dell'attrazione**

Per conversione si intende l'insieme delle operazioni e degli adempimenti finalizzati alla sostituzione di un'attrazione con un'altra, anche di diversa tipologia e dimensione appartenente alla stessa categoria, purché compresa nell'elenco di cui all'art.4 della legge 337/68 e dai relativi decreti interministeriali. Resta ferma che la nuova attrazione non deve avere caratteristiche similari ad altre attrazioni esistenti nel Parco al fine di non creare omogeneità tra le attrazioni stesse.

Il titolare dovrà presentare unitamente alla domanda di conversione tutta la documentazione necessaria ai fini della messa in esercizio, compreso l'aggiornamento della licenza del richiedente per quanto concerne la classificazione e l'indicazione del codice identificativo.

La conversione potrà avvenire purché le misure di ingombro siano pari o inferiori a quelle della vecchia attrazione. Sono consentite deroghe fino al 5% della variazione delle dimensioni di ingombro rispetto alla

precedente attrazione purché non sia pregiudicato lo spazio indispensabile alla sicurezza ed al corretto flusso dei visitatori.

La conversione comporta il mantenimento dell'anzianità maturata nella categoria.

#### **6. Cambio dell'attrazione**

Per cambio si intende la sostituzione della categoria dell'attrazione.

Al fine di diversificare l'attrattiva dell'organico, il cambio può essere concesso a condizione che la nuova attrazione abbia caratteristiche diverse da quelle già esistenti nel Parco e l'ingombro non superi di norma una variazione massima del 15%.

Il cambio di attrazione comporta il suo inserimento in altra categoria di appartenenza (piccola, media o grande) e la collocazione in coda come anzianità nella nuova categoria.

Il cambio dell'attrazione è autorizzato in base all'esame della documentazione tecnica prodotta, relativamente alla corrispondenza dello spazio volumetrico occupato, rispetto all'area concessa, nonché sulla compatibilità dell'attrazione da inserire rispetto ai parametri di sicurezza.

### **Articolo 29**

#### **Rinuncia alla partecipazione al Luna Park**

1. L'esercente che intenda sospendere la partecipazione al Luna Park per l'anno di riferimento, è tenuto a darne comunicazione al Servizio competente, esclusivamente per via telematica, entro il 15 giugno di ogni anno, pena l'esclusione alla partecipazione per l'anno successivo.
2. La rinuncia alla partecipazione del titolare entro i termini comporta la perdita di 7 (sette) punti nel punteggio acquisito dall'attrazione.
3. La rinuncia alla partecipazione del titolare oltre i termini comporta la perdita di 10 (dieci) punti nel punteggio acquisito dall'attrazione e la mancata restituzione della cauzione provvisoria.
4. La rinuncia alla partecipazione, anche se presentata nel termine di cui al comma 1, può essere avanzata massimo per due anni consecutivi pena la perdita del posto fisso, salvo i casi di forza maggiore opportunamente documentati.
5. L'area resasi libera è assegnata dall'Amministrazione Comunale con le modalità previste dall'art. 22 del Regolamento "Attrazioni Novità e Ripesaggio".

### **Articolo 30**

#### **Richiesta di aspettativa**

1. Il titolare di posto fisso potrà chiedere un periodo di aspettativa dopo un minimo di 3 (tre) anni di partecipazione consecutiva.
2. In questo caso, l'interessato, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del Luna Park, dovrà presentare al Servizio competente, esclusivamente per via telematica, apposita richiesta opportunamente documentata per i seguenti motivi:
  - a) infortunio o malattia certificati dal Servizio Sanitario Pubblico del titolare e/o dei familiari appartenenti allo stesso nucleo familiare;
  - b) gravidanza e puerperio del titolare certificati dal Servizio Sanitario Pubblico;
  - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della Legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del D.L. n. 151/2001.
3. La comunicazione tardiva, anche nei casi di assenza per causa di forza maggiore o malattia, comporta la mancata restituzione della cauzione.
4. L'aspettativa se esercitata nel rispetto del presente articolo, non comporta la perdita del punteggio già maturato fino all'edizione precedente.
5. Qualora l'esercente cumuli due assenze consecutive per aspettativa, anche se debitamente motivate, perde tutti i diritti d'anzianità e viene escluso dalla graduatoria.

### **Articolo 31**

#### **Subingresso e cessione**

1. Il subingresso nella titolarità dell'attrazione può avvenire:
  - a) per causa di morte
  - b) per atto tra vivi (compravendita, donazione)
2. In caso di successione "mortis causa", il punteggio acquisito deve ritenersi interamente trasferito all'erede legittimo che subentra nella titolarità dell'attrazione e nell'organico del Parco, purché lo stesso ottenga entro i 12 (dodici) mesi successivi, la voltura a suo nome della registrazione delle attrazioni di cui era titolare il "de cuius". In caso contrario vengono persi i punteggi acquisiti.
3. Nel caso vi siano più eredi che intendano designare tra loro un unico beneficiario, l'anzianità è riconosciuta a quest'ultimo a condizione che sia provata tale volontà mediante la produzione di atto pubblico, ovvero di scrittura privata autenticata, sottoposti a regolare registrazione, allo scopo predisposti.
4. L'erede può presentare domanda di ammissione al Luna Park, a condizione che abbia già presentato nel comune di residenza o sede legale domanda di subingresso e ne fornisca prova in allegato alla predetta istanza di partecipazione.
5. In caso di trasferimento dell'attrazione per atto tra vivi, avvenuto per cessione/donazione d'azienda, il nuovo titolare subentra nella posizione di graduatoria del cedente. L'atto di cessione deve essere pubblico (atto notarile o scrittura privata autenticata) e il subentrante deve aver ottenuto la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attrazioni acquistate.
6. In caso di scioglimento di una società, non vi è trasmissione ai singoli soci dei benefici maturati dall'attrazione, ma esclusivamente al soggetto che subentra nella titolarità della gestione dell'attrazione. L'anzianità può essere vantata dal solo titolare della licenza, che fa richiesta di partecipazione al Luna Park.

### **Articolo 32** **Abbandono del posto**

1. La partecipazione al Luna Park è obbligatoria durante l'intera durata della manifestazione.
2. L'abbandono del posto prima del termine, senza giustificato motivo, delle attività del Luna Park comporta la riduzione del punteggio di 20 (venti) punti, la mancata restituzione della cauzione e l'automatica esclusione dell'attrazione dall'edizione successiva.

### **Articolo 33** **Cessazione della concessione**

1. Il titolare di posto fisso è tenuto a comunicare la cessazione della concessione al Servizio competente esclusivamente tramite il portale del SUAP.
2. La rinuncia alla concessione comporta la perdita totale del punteggio di frequenza al Luna Park.

### **Articolo 34** **Attività complementare al Luna Park e sanzioni**

1. Sono considerate attività complementari quelle del settore alimentare, tipo i banchi gastronomici e di dolci, inserite all'interno del Parco. Le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, complementari al Parco, sono sottoposte alle disposizioni del presente Regolamento oltre alla rispettiva disciplina di settore (Codice del Commercio) e nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
2. Gli esercenti delle attività descritte al comma 1 e già individuati nella domanda di partecipazione del Presidente della Commissione di Parco, di cui all'art. 25 del presente Regolamento, devono presentare la SCIA UNICA, ai sensi dell'art. 53 del Codice del Commercio, almeno 15 (quindici) giorni prima l'apertura del Luna Park.
3. L'accertamento di ogni violazione di cui all'attività del presente articolo fa riferimento alla disciplina delle sanzioni previste nel Codice del Commercio.

**TITOLO IV**  
**SINGOLE ATTRAZIONI, PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI E ALTRE ATTIVITA'**  
**SPETTACOLARI**

**Articolo 35**  
**Individuazione delle aree per singole e complessi di attrazioni**

1. Le aree per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante con singole attrazioni e complessi di attrazioni (composto da un gruppo non superiore a nove attrazioni appartenenti alla categoria delle medie e piccole attrazioni), come individuate nell'elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 337/68, approvato con D.M. 23/04/1969 e successive modifiche e integrazioni, sono individuate con Deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri espressi dai Servizi competenti di gestione del verde pubblico, mobilità e ambiente e laddove necessario del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di cui al D.Lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

**Articolo 36**  
**Modalità di concessione delle aree a singole e complessi di attrazioni**

1. Le aree individuate dalla Giunta Comunale sono assegnate ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante con indicazione di avviso pubblico di cui all'art. 13 del Regolamento.
2. L'avviso pubblico per la concessione delle aree, predisposto dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale, dovrà tenere conto anche dell'anzianità di frequenza nel Comune dell'esercente dello spettacolo viaggiante, maturata con la medesima attrazione appartenente alla categoria come da classificazione ministeriale.
3. Le modalità e i requisiti per la concessione delle aree sono contenute nell'art. 12 del Regolamento. Per il rilascio della concessione del suolo pubblico il concessionario deve provvedere agli adempimenti previsti per l'esercizio dell'attività disciplinata dall'art. 69 e 80 T.U.L.P.S. approvato con R.G. 773/31 a tutte le altre norme e regolamenti vigenti in materia.

**Articolo 37**  
**Altre attività spettacolari e trattenimenti**

1. Il D.M. 23/04/1969, di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968, che alla Sezione I contiene l'elenco delle piccole, medie e grandi attrazioni, individua altre attività spettacolari e trattenimenti quali:
  - a) Sezione II - Balli a palchetto (o balere);
  - b) Sezione III - Teatri viaggianti e Teatri di burattini (o marionette);
  - c) Sezione IV - Circhi equestri e ginnastici e Arene Ginnastiche;
  - d) Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche;
  - e) Sezione VI - Spettacolo di strada.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento per le definizioni delle summenzionate attività spettacolari e trattenimenti si rimanda all'elenco approvato con D.M. 23/04/1969 e successive modifiche e integrazioni.
3. La concessione delle aree per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, di cui al comma 1, è rilasciata agli esercenti esclusivamente sugli spazi destinati dall'Amministrazione Comunale a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 337/1968, ed è subordinata al pagamento degli oneri previsti da Leggi e/o Regolamenti comunali vigenti.

**Articolo 38**  
**Presentazione delle domande delle altre attività spettacolari**

1. Per ottenere la concessione delle aree per l'installazione delle attività e dei trattenimenti di cui al precedente articolo, fatto salvo lo spettacolo di strada per la cui regolamentazione di rimanda al successivo Titolo VI, si dovrà procedere all'assegnazione tramite avviso pubblico di cui all'art. 13 del Regolamento.
2. Per il rilascio della concessione dell'area e la contestuale autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., si applicano le disposizioni contenute all'art. 12 del Regolamento.
3. Restano ferme tutte le disposizioni in materia di prevenzione e di sicurezza delle attrezzature dello spettacolo viaggiante, nonché gli obblighi di esercizio dell'attività e gli oneri in capo al concessionario dell'area contemplati nel presente Regolamento.
4. L'esercizio dell'attività del concessionario di cui al presente Titolo non costituisce l'acquisizione del diritto di anzianità per l'anno successivo.



## **TITOLO V CIRCHI**

### **Articolo 39 Disposizioni generali**

1. I circhi, inseriti nella sezione IV dell'elenco delle attrazioni spettacolari previsto dall'art. 4 della Legge n. 337/68, sono soggetti alle norme del D.M. 18/05/2007 e successive modifiche "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".
2. I complessi circensi si intendono classificati analogamente alla suddivisione adottata dall'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo, di cui alla Circolare n. 4804 del 27 settembre 1989 e successive modifiche.
3. Ogni circo deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile, risultante dal Registro delle Imprese.
4. La gestione del procedimento amministrativo per lo svolgimento dell'attività circense equivale ad una manifestazione di pubblico spettacolo/trattenimento ed è soggetta alle disposizioni dell'art. 7 e 8 delle "Disposizioni organizzative per il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo" approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 17/03/2021.

### **Articolo 40 Modalità di concessione delle aree**

1. L'installazione dei circhi è consentita nelle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 dalla Legge n. 337/68.
2. E' ammessa l'installazione dei circhi in aree private purché idonee per dimensione e localizzazione previo nulla osta del proprietario dell'area e annessa dichiarazione del richiedente con cui si sollevi il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni subiti.
3. In caso di concorrenza tra richieste provenienti da imprese circensi per operare contemporaneamente sia in area pubblica sia in area privata, nel periodo stabilito dalla Giunta Comunale per la concessione dell'area, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata al complesso che esercita su area pubblica.

### **Articolo 41 Presentazione della domanda**

1. La domanda per ottenere la concessione per l'occupazione del suolo, qualora l'attività di spettacolo/trattenimento ai sensi dell'art. 68 e 80 del T.U.L.P.S. si svolga su area pubblica, deve rispettare le disposizioni contenute nell'art. 13 del presente Regolamento.

Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena l'esclusione:

- a) generalità complete: (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata; per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
- b) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle imprese in qualità di appartenente alla categoria e del codice identificativo di registrazione dell'attrazione rilasciato ai sensi del D.M. 18/05/2007;
- c) tipologia e dimensioni del tendone, nonché la relativa capienza massima di spettatori nella struttura;
- d) la denominazione del complesso che si intende installare;
- e) l'area pubblica o privata che si intende occupare e la superficie necessaria per lo svolgimento dell'attività comprensiva di tutte le strutture principali e di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte, attrezzature, servizi e la dislocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle disposizioni previste dalle norme CITES - Autorità scientifica del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente), corredata di planimetria;
- f) elenco nominativo comprensivo delle generalità complete dei familiari e collaboratori che operano nell'esercizio dell'attività di spettacolo circense;
- g) estremi della polizza di assicurazione per responsabilità civile, in corso di validità, stipulata dall'esercente l'attività circense;
- h) numero e dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione e le dimensioni dell'area che occupano.

3. Per i circhi stranieri è necessaria dichiarazione del possesso di idonea documentazione attestante il regolare svolgimento dell'attività sul territorio nazionale e in allegato copia della stessa.
4. Per le modalità e i requisiti per la concessione delle aree pubbliche si rinvia ai contenuti dell'art. 12 del Regolamento.
5. Il rilascio degli atti abilitativi di occupazione di suolo pubblico e della licenza temporanea di esercizio sono subordinati all'esito positivo della verifica da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., ovvero alla presentazione di dichiarazione, resa da professionista abilitato, ai sensi del D.P.R. n. 311/2001, in caso di impianto avente capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone.

#### **Articolo 42**

##### **Utilizzo di animali in spettacoli circensi**

1. Nell'ambito del territorio comunale gli animali impiegati nell'attività circense e nelle altre attività dello spettacolo viaggiante non devono essere sottoposti a maltrattamenti o atti crudeli, né essere costretti a compiere attività innaturali rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie.
2. In ogni caso le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela degli animali, altresì gli spettacoli dovranno svolgere la loro attività nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale di settore e dal vigente Regolamento Comunale sulla tutela del benessere degli animali.
3. L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ASL competente, come da normativa vigente.



## **TITOLO VI SPETTACOLI DI STRADA**

### **Articolo 43 Disposizioni generali**

1. Il presente Titolo disciplina l'insieme delle disposizioni volte a valorizzare e ad ospitare le forme artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, esercitate in spazi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti, salvaguardando nel contempo, con imposizione di vincoli e limiti, la serena e civile convivenza, la tutela della quiete pubblica, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro e l'igiene ambientale ed in generale la sicurezza stradale ed urbana.
2. L'attività di artista di strada non è soggetta ad autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S. e per le sue caratteristiche rimane vincolata all'osservanza delle norme sull'occupazione temporanea di aree e spazi pubblici contenute nel vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale".
3. Le attività di spettacolo di strada, sono, altresì, escluse dal campo di applicazione del D.M. 8/05/2007 e successive modifiche "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza e tutela del pubblico e degli artisti.
4. L'esibizione dell'artista di strada deve rispettare le disposizioni e i vigenti Regolamenti comunali di Polizia urbana, sulla pubblicità, igiene urbana, smaltimento e tutte le norme e gli adempimenti che regolano il diritto di autore.

### **Articolo 44 Soggetti destinatari**

1. Sono considerate "arti di strada" le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in un luogo pubblico o aperto al pubblico. In particolare sono definite:
  - a) **"espressioni artistiche di strada"** tutte le attività che non prevedono un titolo d'accesso per la partecipazione del pubblico e vengono svolte senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, ferma restando la libera e volontaria offerta dello spettatore. Rientrano in questa categoria, a titolo di esempio e senza carattere esaustivo, le attività di: acrobati, giocolieri, saltimbanco, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, artista di bolle giganti, i creatori di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili, statue viventi, mimi, figuranti, fachiri, mangiafuoco o giocolieri con torce, burattinai, marionettisti, danzatori, musicisti, cantanti, madonnari;
  - b) **"mestieri artistici di strada"** le attività finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere artistico-espressivo, frutto dell'ingegno creativo dell'artista di strada, per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. Rientrano in questa categoria gli artisti che eseguono l'opera sul momento ispirandosi al soggetto committente, quali ad esempio i ritrattisti e i caricaturisti.

### **Articolo 45 Presentazione domande per il rilascio della concessione**

1. L'artista di strada che intenda esibirsi sul territorio comunale deve presentare domanda in bollo, almeno meno 30 (trenta) giorni prima l'inizio dell'esibizione, utilizzando il modello predisposto dal Comune da trasmettersi per via telematica.
2. Nel caso in cui pervengano più domande per l'esercizio dell'arte di strada da svolgersi nel medesimo periodo e nella medesima zona, e pertanto concorrenti tra loro, ha priorità la domanda pervenuta per prima rilevabile dal numero di protocollo assegnato per l'anno corrente.
3. Il rilascio del titolo concessorio è subordinato ai pareri dei servizi comunali competenti e alla corresponsione di tutti gli oneri previsti negli atti e nei regolamenti comunali.

### **Articolo 46 Criteri per l'occupazione delle aree e spazi pubblici e fasce orarie d'esercizio delle arti di strada**

1. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada sul territorio comunale è consentito dal lunedì alla domenica nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 del presente Regolamento - Immissioni rumorose per le attività di spettacolo viaggiante.
2. L'occupazione di suolo pubblico con attrezzature non potrà comunque superare la superficie massima di mq. 3 (tre). Per i soli "madonnari" il limite consentito di occupazione della superficie può essere esteso fino a mq. 5 (cinque).
3. Gli artisti di strada devono posizionarsi sempre in un luogo tale da non interferire con il pubblico e con l'attività di un altro artista al fine anche di evitare eccessivi assembramenti.
4. L'attività dell'artista di strada, in quanto libera, estemporanea e itinerante, può essere realizzata nello stesso luogo per una durata non superiore a 5 (cinque) ore effettive di esercizio, trascorse le quali potrà avvenire un'eventuale nuova esibizione in altro luogo con la medesima durata all'interno di fasce orarie autorizzate, salvo disposizioni diverse a seconda del tipo di espressione o mestiere e previa valutazione delle circostanze ove si esercita l'attività e in contesti di eventi e/o manifestazioni organizzate.
5. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili attività, sia in posto fisso che itinerante, non possono avere una durata superiore a 90 (novanta) minuti nella fascia oraria antimeridiana e/o pomeridiana, salvo diverse disposizioni in relazione ai sistemi di amplificazione utilizzati e se inserite in un contesto di manifestazioni autorizzate.

#### **Articolo 47** **Obblighi e condizioni per l'esercizio dell'arte di strada**

1. Gli artisti di strada, oltre al rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nel vigente "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale" per il rilascio della concessione all'occupazione di aree e spazi pubblici, sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi e condizioni per l'esercizio dell'arte di strada:
  - a) non esercitare il commercio ambulante;
  - b) non impedire o ostacolare la normale circolazione pedonale e stradale;
  - c) non impedire accessi agli esercizi commerciali, a passi carrabili o a proprietà private e sia fatta salva la visibilità delle vetrine;
  - d) non danneggiare la fruizione visiva dei panorami o scorci che includono monumenti o edifici di particolare rilievo storico e artistico;
  - e) lo spazio concesso può essere occupato solo con strumenti attinenti lo spettacolo, leggeri e facilmente rimovibili essendo l'attività svolta per lo più in modo itinerante con un pubblico in movimento;
  - f) non chiedere il pagamento di biglietto, né chiedere un preciso corrispettivo predeterminato per l'esibizione o per altre attività accessorie; è consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio a "cappello" che determina la possibilità di ottenere libere offerte da parte degli spettatori. Nell'esercizio dell'attività di pittore, scultore e ritrattista, è ammessa l'esposizione e la commercializzazione di opere frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e l'offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo dietro richiesta di uno specifico corrispettivo;
  - g) non occupare una medesima area o spazio con frequenza tale da costituire una presenza a carattere stabile;
  - h) mantenere la pulizia e il decoro del suolo delle infrastrutture e degli arredi;
  - i) rispettare il riposo e la quiete pubblica ed in particolare le esibizioni che prevedono l'impiego di sorgenti sonore amplificate devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo, in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino tali da disturbare la quiete pubblica. In ogni caso non possono essere superati i limiti di emissione sonora previsti dalla disciplina delle autorizzazioni in deroga previsti per le manifestazioni in luogo pubblico, od aperto al pubblico contenuta nella normativa di attuazione del Piano Comunale di zonizzazione acustica.

#### **Articolo 48** **Responsabilità**

1. Gli artisti di strada sono responsabili di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possono essere causati dalla loro esibizione.
2. Gli artisti di strada devono lasciare il luogo della propria esibizione sempre in condizioni di igiene, decoro e pulizia; in particolare, al termine dell'esibizione, ciascun artista dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi secondo le condizioni originarie.
3. L'Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento.

#### **Articolo 49**

#### **Divieti e prescrizioni per lo svolgimento delle attività degli artisti di strada**

1. E' vietato esercitare attività artistiche di strada:
  - a) sulle carreggiate delle strade aperte al traffico;
  - b) davanti ai passi carrabili o davanti alle attività commerciali in assenza di specifica autorizzazione dei titolari;
  - c) nelle aree riservate a parcheggi se ciò comporta intralcio alla circolazione o sottrazione di spazi per la sosta delle autovetture;
  - d) in prossimità di scuole negli orari di lezione, biblioteche, luoghi di culto in orari coincidenti con funzioni religiose o di culto, di ospedali e di case di cura o in luoghi in cui si tengono altre manifestazioni, fatta salva la disponibilità di spazi adeguati e la garanzia delle condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle stesse. Il divieto di esercizio è valido indipendentemente dal fatto che l'attività in sé produca emissioni sonore, in quanto anche il brusio della folla richiamata dall'artista o gli applausi del pubblico possono arrecare disturbo al normale svolgimento delle attività.
2. E' vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio; è altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale. Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "madonnari", devono essere utilizzati materiali che non possono danneggiare il sedime e dovranno essere utilizzati prodotti con propellenti senza CFC (cloro-fluoro-carburi) e con pigmenti senza metalli pesanti.
3. E' vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella Categoria A del D.M. 31/07/1934; i mangiafuoco e coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e liquidi incendiabili dovranno esibirsi ad una distanza non inferiore a 30 metri dagli edifici e mantenere una distanza di almeno 5 metri dal pubblico. In ogni caso è fatto obbligo per l'artista dotarsi di teli ignifughi e di altri dispositivi di sicurezza finalizzati ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi accidentali. Le esibizioni degli artisti di strada che utilizzano materiali o liquidi infiammabili sono consentite se fatte da comprovati professionisti preferibilmente in contesti di manifestazioni organizzate.
4. E' vietato l'utilizzo di messaggi o promozione pubblicitaria durante l'esibizione, né potranno essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo.
5. Sono vietate installazioni permanenti del tipo palcoscenici, platee, sedili per il pubblico ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti necessari e tipici per lo svolgimento dell'attività.
6. E' vietata ogni forma di subconcessione dell'area, anche di fatto, a terzi, né a titolo gratuito, né oneroso.
7. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area concessa se non diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale.
8. E' vietato l'uso di animali di qualsiasi specie durante gli spettacoli di strada ed è vietato spargere sul suolo pubblico qualsiasi cibo per animali.
9. E' vietata l'attività diretta a speculare sulla credulità o sui pregiudizi altrui quale quella di ciarlatano, in conformità alle norme contenute nel T.U.L.P.S. E' vietata qualsiasi forma di scommessa o gioco d'azzardo.
10. Sono vietate tutte quelle attività che offendono la morale pubblica anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, che inneggino ad ogni genere di discriminazione e/o che siano comunque offensive dei valori fondanti della Costituzione Italiana e/o lesive dell'immagine del territorio.

## **TITOLO VII**

### **SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 50**

##### **Principi generali e applicazioni delle sanzioni**

1. L'esercente attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del presente Regolamento in ogni sua parte nonché dei provvedimenti e/o disposizioni legate all'esercizio e alla conduzione dell'attività.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 (venticinque/00) a 500 (cinquecento/00) euro, come disciplinato dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e all'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773 del 18/06/1931, da Leggi specifiche in materia e fatte salve le sanzioni a carattere penale, qualora il fatto costituisca reato.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689 ed alla Legge Regione Toscana 28/12/2000, n. 81.
4. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, tenuto conto della gravità delle singole violazioni, con riferimento alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 del D.Lgs 267/2000 può prevedere un diverso e differenziato importo del pagamento in misura ridotta.
5. In caso di mancato pagamento di eventuali sanzioni comminate in applicazione al presente Regolamento ovvero di altre violazioni inerenti all'esercizio delle attività dal medesimo disciplinate, l'ufficio competente potrà trattenere le somme versate a titolo di cauzione fino alla definizione degli illeciti amministrativi e rivalersi sulle stesse fino a concorrenza dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie determinate.
6. Costituiscono specifiche violazioni al presente Regolamento le seguenti fattispecie da applicarsi a tutte le attività dello spettacolo viaggiante già regolamentate:
  - a) Dichiarazioni non corrispondenti a verità e/o produzione di documentazione falsa o difforme rispetto agli originali;
  - b) Conduzione dell'attrazione/attrezzatura mobile da parte di personale diverso da quello indicato al momento della richiesta di autorizzazione;
  - c) Cessione a terzi dell'area assegnata dal Servizio competente per l'esercizio dell'attività;
  - d) Mancato rispetto degli orari di esercizio dell'attività contenuti nella licenza/concessione;
  - e) Inosservanza dei limiti delle emissioni sonore, delle prescrizioni inerenti l'igiene e la sanità pubblica e/o delle prescrizioni inerenti l'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
  - f) Omessa fissazione, in posizione stabile e visibile, su ogni attrazione o attrezzatura mobile utilizzata, del relativo codice identificativo;
  - g) Difformità fra misure dichiarate e misure effettive dell'attrazione ovvero installazione dell'attrazione parzialmente o totalmente al di fuori degli spazi concessi rilevabili dall'elaborato planimetrico;
  - h) Esercizio di attività su area pubblica o privata con attrazione/attrezzatura mobile diversa da quella autorizzata;
  - i) Esercizio di attività su area pubblica o privata con attrazione/attrezzatura mobile priva del titolo autorizzatorio;
  - j) Mancato rispetto dei tempi di montaggio e/o smontaggio della/e attrazione/i o dell'attrezzatura mobile;
  - k) Occupazione di area pubblica per un periodo superiore a quanto autorizzato;
  - l) Esercizio dell'arte di strada senza la prescritta concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici;
  - m) Inosservanza delle prescrizioni contenute nella concessione e nella licenza di esercizio e/o qualunque condotta o esibizione che non rispetti il pubblico decoro, le norme di convivenza e le prescrizioni di tipo igienico/sanitario.
7. In caso di inadempienze, condotte irregolari e/o omissive che violano norme di legge specifiche, le sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative previste dalla legge.

#### **Articolo 51**

##### **Sospensione e revoca dei titoli autorizzatori**

1. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza delle disposizioni di legge.
2. L'Amministrazione Comunale può in ogni momento sospendere temporaneamente o revocare, per motivi di pubblico interesse, motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per assicurare la pubblica incolumità e per esigenze di tutela della quiete pubblica e privata, gli atti autorizzatori per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
3. Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza la comunicazione d'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, è da ritenersi contestuale al provvedimento stesso. Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti comportanti la sospensione e la cessazione dell'attività per le motivazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

## **Articolo 52**

### **Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
  2. Per le attività di spettacolo viaggiante si rinvia, inoltre, alle disposizioni del Ministero dell'Interno in materia di norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante in genere.
  3. Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente adeguato alle modificazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
  4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Disciplinare per l'utilizzo delle aree destinate a tutte le tipologie di spettacolo viaggiante" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 03/04/2019.
- 